

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente Regolamento, in osservanza del comma 4 dell'art. 14 della legge RER n° 27 del 12/7/94, si applica alla raccolta differenziata dei rifiuti secondo quanto previsto dagli art. 12 e 14 della citata legge regionale.

Art. 2 Definizioni

Nel seguente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A dei D.Lgs. 5 febbraio 1997 n° 22 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pre-trattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) raccolta differenziata: raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- g) raccolta itinerante: le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti pericolosi eseguita periodicamente in luoghi pubblici prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;
- h) conferimento: le operazioni compiute dai produttori di rifiuti per consegnare i materiali della raccolta differenziata ai servizi di raccolta;
- i) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B al D.Lgs. 5/2/97 n.22;
- j) recupero: le operazioni previste nell'allegato C al D. Lgs. 5/2/97 n° 22;
- k) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati fra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B al D.Lgs. 5 febbraio 1997 n° 22, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C al D.Lgs. 5 febbraio 1997 n° 22;
- m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
 - 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenolo in quantità superiore a 2,5 ppm nè policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;

- 2) il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato non deve superare 10 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza almeno bimestrale;
- 3) il quantitativo di rifiuti non pericolosi non deve superare 20 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza trimestrale;
- 4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenuti;
- 5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
- 6) deve essere data notizia alla Provincia del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi;
- n) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dall'area;
- o) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- p) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specifiche con apposite norme tecniche;
- q) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- r) stazioni ecologiche di base: piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento;
- s) stazioni ecologiche attrezzate: aree attrezzate, sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti;
- t) piattaforme ecologiche: impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzati dai servizi di raccolta; da tali piattaforme usciranno i materiali per essere avviati al riciclaggio, al recupero energetico ovvero allo stoccaggio definitivo;
- u) frazione umida: i materiali putrescibili, ad alto contenuto di umidità, presenti nei rifiuti urbani e assimilati;
- v) frazione secca: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcuni, da elevato contenuto energetico; tale frazione è d'interesse per la raccolta differenziata sia nell'insieme sia nelle singole componenti.

Art. 3 Finalità del servizio di raccolta differenziata

Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale;

- f) perseguire il rispetto delle percentuali minime di raccolta differenziata dei rifiuti urbani sul totale dei rifiuti prodotti previste dall'art. 24 dei D. Lgs. 5 febbraio 1997 n°22;
- g) perseguire un positivo rapporto costi/benefici nell'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata, rapporto che deve tenere conto anche dei benefici ambientali conseguibili da quantificarsi secondo idonei criteri.

Art. 4 Principi generali

Le attività di conferimento e di raccolta differenziata sono sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie e devono essere evitati ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) l'organizzazione della raccolta differenziata deve essere improntata al perseguimento di obiettivi di separazione della frazione umida composta dai rifiuti di provenienza alimentare e dagli scarti di prodotti vegetali o animali e finalizzata alla valorizzazione attraverso la produzione di compost e biogas, dalla frazione secca valorizzabile attraverso la selezione per il recupero di materie prime secondarie e/o energia;
- e) la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti deve essere realizzata in modo da consentire il recupero dei beni reimpiegabili, di materie prime secondarie ed energia e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute pubblica.

Art. 5 Modalità di conferimento

1) Il conferimento dei materiali della raccolta differenziata deve avvenire ad opera del produttore negli appositi contenitori, collocati in stazioni ecologiche, provvisti dal Comune o per esso da azienda cessionaria; il conferimento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità, tempi e norme di comportamento, che saranno richiamate nella tabella apposta nella stazione.

2) I seguenti rifiuti urbani e assimilati potranno essere conferiti senza alcun onere da parte dei produttori:

- a) carta, vetro, plastica, alluminio, pile in separati contenitori, designati da apposita dicitura, raggruppati in stazioni ecologiche di base cui si potrà accedere in qualsiasi momento;
- b) verde da giardino (sfalci e potature), rifiuti ingombranti di origine domestica, metalli, cartoni, carta in ingenti quantità, vetro e plastica in formati particolarmente voluminose, legno, batterie auto, pneumatici, alle stazioni ecologiche attrezzate, nel rispetto degli orari di esercizio al pubblico e delle modalità riportate nel regolamento interno della stazione;
- c) farmaci scaduti negli appositi contenitori ubicati all'interno del poliambulatorio negli orari di esercizio al pubblico.

- 3) Il Comune, come erogatore del servizio, potrà organizzare, secondo metodi e tempi da definire, forme di raccolta differenziata dei rifiuti a domicilio (prelievo presso abitazioni).
- 4) Non vengono fissati, per i cittadini utenti, dei limiti quantitativi di materiale (per ciascuna frazione oggetto di raccolta differenziata), da conferire ai servizi di raccolta; gli utenti vengono, tuttavia, invitati a contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 6 Localizzazione dei siti e dei contenitori

- 1) La localizzazione delle stazioni ecologiche per l'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti, nonché il posizionamento dei cassonetti e dei contenitori, sono disposti dal Comune.
- 2) La localizzazione di cui al primo comma, tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza, anche se munita di autoveicolo, sia da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio da parte del Comune.
- 3) E' vietato spostare il contenitore dalla sua collocazione, in quanto operazione di competenza del solo personale addetto durante le operazioni di svuotamento.

Art. 7 Tipologie dei contenitori

- 1) Spetta al Comune stabilire il numero e la capacità volumetrica dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere e alla densità abitativa della zona interessata.
- 2) Al fine di rendere più efficace il rapporto con l'utenza è adottata la seguente simbologia unica della raccolta differenziata. La simbologia comprende:
- il Logo, simbolo grafico caratterizzante, a livello visivo, la raccolta differenziata nel territorio comunale;
 - la segnaletica che guida il comportamento degli utenti;
 - i colori che caratterizzano ciascun materiale oggetto di raccolta differenziata e sono così definiti:

ERBA E POTATURE	MARRONE
METALLI	GRIGIO
CARTA	AZZURRO
PLASTICA	GIALLO
VETRO	VERDE
FRAZIONE SECCA	VIOLA
PILE	ROSSO
FARMACI	ROSSO + CROCE BIANCA
ALLUMINIO	BIANCO

E' sancito l'utilizzo obbligatorio del logo regionale di identificazione della raccolta differenziata, così come definito con deliberazione di Giunta Regionale n. 3906 del 7/11/1995, pubblicata sul B.U.R. n. 179 del 15/12/1995, così come allegato alla lettera A).

Art. 8 Frequenza della raccolta

1) La frequenza della raccolta differenziata viene determinata dal Comune in funzione del materiale, delle modalità di conferimento e del grado di riempimento dei contenitori delle singole frazioni raccolte.

Sono comunque assicurate le seguenti raccolte minime:

- Carta: ogni 30 giorni;
- Vetro e lattine in alluminio: ogni 20 giorni nel periodo 01/06 - 15/09 e ogni 30 giorni per il resto dell'anno;
- Pile e Farmaci scaduti: ogni 4 mesi;

Art. 9 Lavaggio dei contenitori

1) Il Comune provvede ad assicurare la pulizia dei contenitori attraverso il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni. E' comunque assicurato almeno un lavaggio annuo.

Art.10 Servizi sperimentali

1) La tipologia dei contenitori e le modalità relative alla frequenza di raccolta ed al lavaggio dei cassonetti, potranno variare in caso di adesione del Comune a forme sperimentali di raccolta differenziata rivolte al miglioramento quantitativo e qualitativo del servizio (es. raccolta multimateriale)

Art. 11 Norme di comportamento e sanzioni

1) Gli utenti al fine di un corretto utilizzo delle attrezzature messe a disposizione per la raccolta differenziata, dovranno seguire le disposizioni di seguito elencate:

a) per le stazioni ecologiche di base si fa:

- divieto di muovere i contenitori dalla loro sede;
- divieto di introdurre nei contenitori materiali difforni da quelli espressamente indicati;
- divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori;
- divieto di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti;
- obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa in prossimità della stazione.

b) per le stazioni ecologiche attrezzate si fa:

- divieto di accedere alla stazione agli utenti fuori dagli orari di servizio
- divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione;

- divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dalla stazione o nei pressi dell'ingresso;
- divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;
- obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della stazione e di attenersi alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal custode.

2) Per le inosservanze alle disposizioni elencate al comma 1 saranno comminate a seconda della gravità dell'illecito commesso, sanzioni amministrative comprese, tra Lire 50.000 e Lire 1.000.000.

3) Le sanzioni debbono essere notificate ai trasgressori dagli addetti alla vigilanza del territorio comunale; se compiute all'interno delle stazioni ecologiche attrezzate, possono essere segnalate dal personale di custodia agli addetti alla vigilanza.

4) Comportano il deferimento all'autorità giudiziaria i casi di danneggiamento intenzionale (doloso) delle attrezzature della raccolta differenziata.

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Art. 12 Il riconoscimento e l'autorizzazione

1) Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.

2) Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni, di cui al comma 1, concordino con il Comune, territorialmente competente, gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.

3) Le Associazioni, di cui al comma 1, vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità di intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.

4) A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione, che riguardino ambiti simili della raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.

Art. 13 Principi gestionali e requisiti

1) I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico - sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
- evitare lo spargimento di materiali e di liquami sul suolo pubblico;

- osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
- garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
- non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.

2) Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettare le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e a tutti gli operatori anche se volontari;

-garantire la pulizia e il decoro delle aree di occupazione di suolo pubblico.

3) Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare con efficienza alla raccolta differenziata; intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.

4) Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo dei riciclaggio dei materiali.

Art. 14 Condizioni operative

1) Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare soltanto la raccolta e le attività ad essa correlate, delle seguenti frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti urbani:

- frazione secca (carta, cartone, plastica);
- vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;
- alluminio in forma di lattine per liquidi;
- metalli;
- rifiuti ingombranti di origine domestica;
- verde da giardino.

Si fa espresso divieto di raccolta di:

- frazione umida dei rifiuti urbani;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti speciali assimilati;
- oli e batterie auto.

2) Le iniziative delle associazioni di volontariato non dovranno, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunali.

3) Per le attività di raccolta differenziata, e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio, trattamento) le associazioni di volontariato, ancorché autorizzate dal Comune sono tenute a munirsi delle autorizzazioni di legge.

- 4) Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale dell'attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio, dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.
- 5) Della raccolta differenziata e conseguente ricupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato, non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni ed incentivi agli utenti con riguardo alla tassa sui rifiuti.

Art. 15 Incentivi

- 1) Il Comune potrà erogare i seguenti incentivi alle persone, associazioni, aziende che si siano particolarmente distinte nel favorire l'iniziativa della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati:
 - a) attestati di benemerenzza: saranno conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
 - b) premi materiali: da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa;

Art. 16 Informazioni

- 1) Il Comune organizza campagne di informazioni e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini, gli incentivi previsti, le sanzioni per eventuali infrazioni.
- 2) Le iniziative di cui al primo comma, sono svolte in concorso con le iniziative regionali di informazione, formazione ed educazione e potranno essere realizzate mediante pubblica affissione di manifesti, predisposizione e diffusione di opuscoli ed altra modalità di divulgazione ritenuta idonea.

INDICE

Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE.....	pag. 1
Art. 2 - DEFINIZIONI.....	" 1
Art. 3 - FINALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	" 2
Art. 4 - PRINCIPI GENERALI.....	" 3
Art. 5 - MODALITA' DI CONFERIMENTO.....	" 3
Art. 6 - LOCALIZZAZIONE DEI SITI E DEI CONTENITORI.....	" 4
Art. 7 - TIPOLOGIE DEI CONTENITORI.....	" 4
Art. 8 - FREQUENZA DELLA RACCOLTA.....	" 5
Art. 9 - LAVAGGIO DEI CONTENITORI.....	" 5
Art. 10 - SERVIZI SPERIMENTALI.....	" 5
Art. 11 - NORME DI COMPORTAMENTO E SANZIONI.....	" 5


ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Art. 12 - IL RICONOSCIMENTO E L'AUTORIZZAZIONE.....	" 6
Art. 13 - PRINCIPI GESTIONALI E REQUISITI.....	" 6
Art. 14 - CONDIZIONI OPERATIVE.....	" 7
Art. 15 - INCENTIVI.....	" 8
Art. 16 - INFORMAZIONI.....	" 8



COMUNE di SAVIGNO

(PROVINCIA di BOLOGNA)



Regolamento Comunale

per la raccolta differenziata dei rifiuti

- Adottato con delibera di C.C. n. 59 del 18/12/1997, controllata senza rilievi dal CORECO nella seduta n. 2 del 9/01/1998;
- Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 13/01/1998 al 28/01/1998;
- In vigore dal 29 gennaio 1998;
- Modificato con delibera di C.C. n. 3 del 26/01/2000, controllata senza rilievi dal CORECO nella seduta n. 6 del 09/02/2000;
- In vigore dall'11 FEBBRAIO 2000.